



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

Prot. N. 11849 del 04/07/2017
Ordinanza Presidenziale N. 6

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente per il conferimento di rifiuti urbani in discarica per rifiuti non pericolosi a seguito della fermata dell'impianto di preselezione di Macchiareddu. Ulteriore proroga dell'ordinanza n. 4 del 3.5.2017.**
Art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 73/7 del 20.12.2008;
- VISTO l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 69/15 del 23.12.2016;
- VISTO il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e in particolare l'articolo 7, comma 1 che dispone il conferimento in discarica di rifiuti solo dopo il trattamento;
- VISTA la nota n. 5884 del 2.5.2017 con la quale la Tecnocasic S.p.a., gestore dell'impianto di termovalorizzazione di Macchiareddu, comunicava che *"in conseguenza dell'incendio occorso in data 30.4.2017 all'impianto di termovalorizzazione gestito dalla Tecnocasic S.p.A. sono andati fuori servizio*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

sia l'impianto di preselezione dei RSU sia il forno B, unico forno ancora in marcia in attesa della fermata generale programmata per il 06/05/2017. Constatato che i danni riportati dagli impianti di cui sopra non sono riparabili in tempi brevi, si chiede a codesta Spett.le Società Villaservice Spa di voler comunicare alla scrivente la disponibilità residua ad accettare ulteriori quantitativi di RSU da sottoporre a pretrattamento prima della messa a dimora in discarica”;

VISTA la nota n. 1540 del 2.5.2017 con la quale la Villaservice S.p.a., gestore della piattaforma di Villacidro, comunicava che *“la capacità di pretrattamento, pari a 1.500 tonnellate settimanali, è stata saturata con le ultime disposizioni del 27 aprile u.s. e che, allo stato, non è possibile, un incremento dei quantitativi di RU da assoggettare al medesimo pretrattamento”;*

VISTA la nota n. 5898 del 2.5.2017 con la quale la Tecnocasic S.p.a., gestore dell'impianto di termovalorizzazione di Macchiareddu, comunicava che *“i tempi necessari per il ripristino delle condizioni di marcia dell'impianto di preselezione danneggiato dall'incendio occorso il 30/04/2017 e i tempi programmati per la fermata generale per l'esecuzione delle manutenzioni straordinarie sulle linee dei forni a griglia richiedono 30 giorni di lavoro”;*

CONSIDERATO pertanto che l'impianto di pretrattamento di Macchiareddu al servizio dei bacini territoriali della città metropolitana di Cagliari e di Carbonia-Iglesias (coincidente con l'ex provincia di Carbonia-Iglesias), così come individuati dall'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, non consentiva il rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003;

CONSIDERATO inoltre che l'impianto di pretrattamento di Villacidro al servizio dei bacini territoriali del Medio Campidano (coincidente con l'ex provincia di Villacidro-Sanluri) e del restante Sud Sardegna, così come individuati dall'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, non consentivano di supportare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

l'impianto di trattamento di Macchiareddu ai fini del rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003;

VISTA

l'ordinanza n. 4 del 3.5.2017, con la quale il Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di evitare il manifestarsi di interruzioni del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel bacino di pertinenza dell'impianto di pretrattamento di Macchiareddu, ordinava, per non oltre 1 mese e comunque sino alla ripresa dell'esercizio dell'impianto di pretrattamento di Macchiareddu, al Consorzio per la zona industriale di Iglesias di abbancare in discarica, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2003 e ferme restando tutte le altre disposizioni normative e autorizzative:

- il secco residuo da raccolta differenziata prodotto dai Comuni del bacino territoriale di Carbonia-Iglesias (coincidente con l'ex provincia di Carbonia-Iglesias);
- le eccedenze, rispetto alla potenzialità di pretrattamento dell'impianto di Villacidro, di secco residuo da raccolta differenziata prodotto dai Comuni del bacino territoriale della città metropolitana di Cagliari, così come individuato nell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO

che in data 1.6.2017 in apposita riunione avvenuta in data 1.6.2017 presso gli uffici dell'Assessorato della difesa dell'Ambiente, il Tecnocasic, gestore dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Macchiareddu:

- rappresentava l'impossibilità di riprendere l'esercizio dell'impianto di pretrattamento entro il 3.6.2017 a causa di ritardi nell'approvvigionamento dei materiali di ricambio;
- quantificava in ulteriori 15 giorni il tempo necessario per il ripristino della funzionalità di uno dei tre forni di termovalorizzazione della piattaforma di Macchiareddu e in 30 giorni il tempo necessario al ripristino della sezione di preselezione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- VISTA l'ordinanza n. 5 del 5.6.2017 del Presidente della Regione Sardegna, con la quale, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, il termine di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 4 del 3.5.2017 è stato differito al 3.7.2017;
- VISTA la nota n. 8495 del 29.6.2017 con la quale il Tecnocasic, gestore dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Macchiareddu *"facendo seguito alla comunicazione inviata in data 26.6.2017 con prot. n. 8251 con la quale si informava della messa fuori servizio della linea C di termodistruzione RSU, causata dallo sviluppo di un incendio nella zona del bruciatore ausiliario di post combustione, [...] comunica che, da una stima dei danni provocati dall'incendio, la linea C potrà riprendere a funzionare verso la fine del mese di luglio corrente anno. Parimenti si prevede, per la stessa data, la ripresa del funzionamento della linea A e dell'impianto di preselezione dei RSU"*. Con la medesima nota il gestore chiede *"l'autorizzazione all'abbancamento in discarica di un quantitativo di RSU pari a circa 200 t/g"*;
- CONSIDERATO pertanto che si rende necessario prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 1 della citata ordinanza n. 4/2017, autorizzando l'adozione di speciali forme di gestione dei rifiuti urbani, consistenti nella possibilità di conferire in discarica il secco residuo da raccolta differenziata eccedente la potenzialità del predetto impianto di preselezione di Villacidro nel rispetto del principio di prossimità;
- CONSIDERATO che l'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 consente, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, al Sindaco, al Presidente della Provincia o al Presidente della Giunta regionale, per quanto di competenza, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

CONSIDERATO che sono di competenza del Presidente della Giunta regionale le specifiche forme speciali di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie nel territorio di più province e, nello specifico, dovute all'impossibilità di pretrattare i rifiuti urbani della città metropolitana di Cagliari e di parte della provincia del Sud Sardegna prima dello smaltimento in discarica;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006;

VISTO il parere dell'organo tecnico incardinato presso i competenti uffici dell'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente, dal quale si evince che il conferimento a discarica di secco residuo non pretrattato proveniente dai bacini territoriali della città metropolitana di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, attesi i rispettivi valori di raccolta differenziata e i quantitativi di rifiuto urbano biodegradabile conferito a discarica, non comporterà significative conseguenze ambientali sulla discarica individuata nel territorio, ovvero la discarica di Iglesias, comunque dotata dei presidi ambientali prescritti dal D. Lgs. n. 36/2003;

RITENUTO di dover emanare la presente ordinanza;

ORDINA

ART. 1 Il termine di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 4 del 3.5.2017 del Presidente della Regione Sardegna è ulteriormente differito al 6.8.2017.

ART. 2 Nei minimi tempi tecnici il Consorzio industriale provinciale di Cagliari dovrà provvedere all'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle linee di termovalorizzazione nonché della sezione di pretrattamento dei rifiuti urbani in conformità alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

ART. 3 Il Consorzio per la zona industriale di Iglesias dovrà attivarsi presso l'Amministrazione provinciale del Sud Sardegna per acquisire, nel rispetto delle norme vigenti, apposita autorizzazione all'incremento non sostanziale delle volumetrie del secondo modulo, in modo da soddisfare le esigenze di smaltimento determinate dalla presente ordinanza.

ART. 4 Nelle more dell'ottenimento della predetta autorizzazione il Consorzio Industriale di Iglesias dovrà comunque abbancare nella discarica i rifiuti provenienti dai Comuni del bacino territoriale di Carbonia-Iglesias (coincidente con l'ex provincia di Carbonia-Iglesias) nonché le eccedenze, rispetto alla potenzialità di pretrattamento dell'impianto di Villacidro, di secco residuo da raccolta differenziata prodotto dai Comuni del bacino territoriale della città metropolitana di Cagliari.

ART. 5 La presente ordinanza potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

La presente ordinanza verrà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e verrà comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, alla Città metropolitana di Cagliari, alle Province del Sud Sardegna e agli Enti titolari degli impianti trattamento dei rifiuti urbani.

Il Presidente
F.to Francesco Pigliaru